CAMERA DEI DEPUTATI N. **2798**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCARI, BONAFÈ, FERRARI, FURFARO, GRIBAUDO, MALAVASI, MANZI

Norme concernenti la verifica dell'età degli utenti delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione delle medesime

Presentata il 13 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Lo sviluppo della tecnologia rappresenta una costante della nostra società, capace di generare trasformazioni profonde con conseguenze dirette in ogni ambito della vita quotidiana. In questo scenario, l'effetto della digitalizzazione sullo sviluppo personale e sociale dei minori assume una rilevanza tale da rendere cruciale la predisposizione di strumenti giuridici e meccanismi di protezione che garantiscano i loro diritti fondamentali. Ai fini della presente analisi, si adotta la nozione di « ambiente digitale » definita dall'osservazione generale n. 25 (2021) del Comitato per i diritti del fanciullo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che lo descrive come un sistema in costante evoluzione, che comprende tecnologie come le reti digitali, i contenuti e i servizi connessi, l'intelligenza artificiale, la robotica, i sistemi automatizzati e la biometria. Se da un lato l'accessibilità globale di questi strumenti permette ai minori di esercitare diritti, quali la libertà di espressione e la partecipazione politica e culturale, dall'altro l'universalizzazione dell'accesso comporta rischi strutturali, che richiedono un intervento normativo aggiornato.

In tale contesto si inseriscono le fondamentali linee guida contenute nelle comunicazione della Commissione C/2025/5519, del 10 ottobre 2025, concernente orientamenti su misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori *online*, che rafforzano l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo

a un mercato unico dei servizi digitali, imponendo criteri rigorosi in materia di verifica dell'età e di protezione dei dati personali. La normativa dell'Unione europea sancisce la necessità di superare il modello del mero consenso, spostando l'attenzione sulla responsabilità dei fornitori di servizi digitali nella mitigazione dei rischi sistemici. L'ambiente digitale può, infatti, veicolare messaggi discriminatori, contenuti violenti o stereotipi di genere e informazioni non veritiere su condotte di consumo illegali o dannose, spesso amplificati da algoritmi di profilazione che, come evidenziato dai contributi scientifici degli ultimi mesi, possono esasperare la vulnerabilità psicologica dei minori.

Tra i pregiudizi associati a un uso inadeguato dei mezzi digitali emergono con forza problemi di salute fisica, psichica ed emozionale, unitamente a difficoltà di interazione sociale e ritardi nello sviluppo cognitivo. Oltre ai rischi per la salute, la dimensione legislativa deve affrontare le criticità legate alla tutela dei dati personali e alla protezione contro il cyberbullismo, lo sfruttamento e gli abusi. In particolare, la crescente diffusione di contenuti generati mediante sistemi di intelligenza artificiale, come i contenuti sintetici che simulano il reale, e l'esposizione a meccanismi di « dismorfia da reti sociali » impongono una vigilanza costante sulle dinamiche di autostima dei minori, i quali risultano più vulnerabili di fronte a informazioni o immagini che non possiedono ancora la maturità di elaborare criticamente.

Il danno potenziale si estende, inoltre, alla sfera della sicurezza e dell'integrità psicofisica. La circolazione di contenuti che promuovono disturbi alimentari, autolesionismo o l'uso di sostanze stupefacenti, unitamente alla proliferazione di sfide virali pericolose, richiede un quadro di garanzia che limiti l'efficacia dei sistemi di raccomandazione algoritmica capaci di isolare il minore in « bolle » informative dannose. A ciò si aggiunge il rischio di radicalizzazione ideologica o di inclusione in collettivi estremisti, dove il fattore emozionale e la fragilità identitaria dell'adolescente vengono strumentalizzati per fini illeciti.

Infine, non possono trascurarsi la dimensione economica e la protezione contro le dipendenze comportamentali. Le nuove direttive dell'Unione europea pongono particolare enfasi sulla trasparenza pubblicitaria e sul divieto di pratiche commerciali ingannevoli o predatorie, come quelle legate agli acquisti impulsivi nelle applicazioni e nei giochi telematici, che possono essere equiparati a forme di gioco d'azzardo mascherato. In conclusione, l'integrazione delle recenti linee guida europee nel tessuto normativo nazionale è essenziale per assicurare che il processo di digitalizzazione non avvenga a discapito della tutela dei minori, garantendo che ogni innovazione tecnologica rispetti il principio di « protezione per impostazione predefinita » e salvaguardi il superiore interesse del fanciullo in ogni interazione digitale.

In Italia, infatti, oltre il 62 per cento dei ragazzi di età compresa tra undici e tredici anni possiede un profilo in una rete sociale telematica, spesso creato con dati anagrafici falsificati o tramite profili di adulti. Un terzo dei bambini tra sei e dieci anni utilizza quotidianamente un cellulare collegato alla rete *internet*, mentre soltanto il 30 per cento delle famiglie adotta sistemi di controllo parentale; ciò solo per rimanere nel nostro Paese, ma, allargando lo sguardo, è un problema che riguarda tutti.

La presente proposta di legge nasce dall'urgenza di regolamentare il sistema digitale in cui i minori sono immersi quotidianamente. La principale finalità, sancita dall'articolo 1, è la tutela dello sviluppo psicofisico delle nuove generazioni, troppo spesso esposte a rischi quali la dipendenza digitale, la manipolazione psicologica e l'esposizione a contenuti inappropriati, quali la pornografia, la violenza e il gioco d'azzardo). La norma non intende demonizzare la tecnologia, ma promuovere una consapevolezza critica rispetto ai suoi impieghi e rafforzare la responsabilità dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, disciplinando i servizi offerti in Italia, indipendentemente dalla sede legale del gestore.

Per garantire chiarezza giuridica, l'articolo 2 recepisce le definizioni stabilite dalla

normativa dell'Unione europea, introducendo concetti chiave come quello di « profilo minorile personale » e « pressione commerciale eccessiva ». L'articolo 4 delimita l'ambito di applicazione, escludendo saggiamente dai divieti i servizi con finalità puramente educative, scientifiche o di consultazione enciclopedica, come ad esempio l'enciclopedia digitale Wikipedia, al fine di non limitare il diritto allo studio e alla ricerca.

L'articolo 3 introduce la disposizione cardine: il divieto di utilizzo delle piattaforme digitali interattive e delle reti sociali telematiche per i minori di sedici anni. Tale divieto colpisce i servizi che sfruttano l'interazione sociale, tecniche di profilazione e meccanismi di remunerazione idonei a generare dipendenza. Si stabilisce così un nuovo « limite di età digitale » per proteggere i minori in una fase delicata del loro sviluppo.

L'articolo 5 disciplina una deroga per la fascia d'età tra quattordici e sedici anni. L'accesso è consentito solo con il consenso espresso del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, che sia verificabile e tracciabile, e attraverso la creazione obbligatoria di un profilo minorile personale. Tale profilo è sottoposto a limitazioni strutturali non disattivabili dal titolare, come il controllo parentale permanente, il divieto di profilazione commerciale e la disattivazione di funzioni che producono dipendenza, come lo scorrimento illimitato e l'avvio automatico dei contenuti.

Per rendere effettivi i divieti, l'articolo 6 impone ai gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche l'adozione di sistemi affidabili di verifica dell'età, vietando però l'uso di dati biometrici per salvaguardare la riservatezza dei dati personali; inoltre, l'autodichiarazione dell'età non è più considerata sufficiente. L'articolo 7 estende la responsabilità non solo alle società proprietarie delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, ma anche ai dirigenti in caso di consapevole tolleranza dell'accesso illecito dei minori.

La presente proposta di legge affronta, inoltre, il tema della struttura delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche. Gli articoli 8 e 9 impongono la moderazione proattiva dei contenuti dannosi e la disattivazione, per i profili minorili, di tutte le funzionalità progettate per creare dipendenza. L'articolo 10 e l'articolo 11 intervengono sulla pubblicità, vietando la promozione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche specificamente destinata ai minori e prevedendo che la pubblicità rivolta al pubblico indistinto debba contenere avvertenze sui rischi per la salute mentale, analogamente a quanto avviene per i prodotti da fumo.

L'articolo 12 affronta il crescente problema dei meccanismi assimilabili al gioco d'azzardo nei videogiochi e nelle applicazioni (come le scatole premio). Viene sancito il divieto assoluto di accesso a tali funzionalità da parte dei minori, colpendo le pratiche di monetizzazione predatoria che sfruttano tecniche di rinforzo variabile e di pressione psicologica.

La proposta di legge non è solo repressiva ma anche educativa: l'articolo 13 prevede campagne di sensibilizzazione nelle scuole. L'apparato sanzionatorio, contenuto nell'articolo 14, è estremamente severo: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà irrogare sanzioni fino al 6 per cento del fatturato annuo mondiale dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e, nei casi più gravi, potrà anche chiedere di sospendere il servizio in Italia. Infine, l'articolo 15 stabilisce il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adeguamento da parte dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, garantendo una transizione ordinata anche per i profili già esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'accesso dei minori alle piattaforme digitali, alle reti sociali telematiche e ai servizi di intrattenimento digitale, al fine di:

a) tutelare lo sviluppo psicofisico dei minori;

b) prevenire fenomeni di dipendenza digitale e comportamenti compulsivi nei minori;

c) proteggere i minori dall'esposizione a contenuti dannosi o pericolosi, tra cui i contenuti pornografici, violenti o finalizzati alla manipolazione psicologica, nonché dall'esposizione al gioco d'azzardo e alle pratiche a questo assimilabili;

d) rafforzare la responsabilità dei gestori rispetto all'utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei minori;

e) promuovere la consapevolezza critica e l'educazione digitale dei minori mediante iniziative formative nelle istituzioni scolastiche e mediante attività di sensibilizzazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai servizi di cui al comma 1 offerti a utenti residenti in Italia, anche quando la sede sociale od operativa del prestatore del servizio è situata al di fuori del territorio nazionale, fermi restando i meccanismi di cooperazione e di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « piattaforma digitale »: la piattaforma *online* come definita all'articolo 3, lettera *i)*, del regolamento (UE) 2022/2065;

b) « rete sociale telematica »: il servizio di *social network online* come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

c) « profilazione »: l'attività automatizzata di profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

d) « sistema di raccomandazione »: il sistema di suggerimento od ordinamento di informazioni specifiche come definito all'articolo 3, lettera *s)*, del regolamento (UE) 2022/2065;

e) « profilo minorile personale »: il profilo di cui all'articolo 5 creato e contrassegnato come appartenente a un minorenne, soggetto a limitazioni tecniche non disattivabili dal titolare;

f) « pressione commerciale eccessiva »: l'impiego di pratiche di promozione o di induzione psicologica ovvero di forme di progettazione dell'interfaccia idonee, per intensità, frequenza o personalizzazione, a indurre un minore a compiere scelte non consapevoli o compulsive;

g) « contenuti dannosi »: i contenuti idonei a produrre un pregiudizio concreto e attuale al minore;

h) « contenuti pericolosi »: i contenuti che possono favorire l'adozione di comportamenti o l'instaurazione di condizioni potenzialmente lesivi del benessere psicofisico del minore;

i) « funzionalità pericolose »: gli strumenti, i servizi e le azioni offerti da una piattaforma digitale, il cui impiego può favorire l'adozione di comportamenti o l'instaurazione di condizioni potenzialmente lesivi del benessere psicofisico del minore.

2. Con linee guida adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati e aggiornati gli indicatori tecnici della pressione commerciale eccessiva e delle funzionalità pericolose.

Art. 3.

(Divieto di accesso per i minori di sedici anni)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, sono vietati ai minori di sedici anni la registrazione, l'accesso e l'utilizzazione di piattaforme digitali interattive e di reti sociali telematiche che consentano una o più delle seguenti funzionalità:

a) l'interazione sociale tra gli utenti;

b) la condivisione di contenuti generati dagli utenti;

c) la profilazione dei comportamenti o la personalizzazione dei contenuti mediante sistemi di raccomandazione;

d) l'accesso a meccanismi di gioco, di ricompensa o di remunerazione idonei a generare dipendenza o comportamenti assimilabili al gioco d'azzardo.

2. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli, proporzionate ed effettive per prevenire e per contrastare l'accesso illecito ai loro servizi da parte dei minori, in attuazione di quanto stabilito dal medesimo comma 1 e degli obblighi di protezione dei minori previsti dal regolamento (UE) 2022/2065.

Art. 4.

(Casi di esclusione dal divieto di accesso per i servizi educativi, culturali e di ricerca)

1. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano alla fruizione dei seguenti contenuti e servizi da parte dei minori:

a) enciclopedie pubblicate nella rete *internet* e servizi di consultazione di tipo enciclopedico;

b) repertori educativi o scientifici e archivi digitali con finalità prevalentemente didattica o di ricerca;

c) piattaforme di sviluppo e di condivisione di programmi digitali a sorgente aperta e di servizi collaborativi destinati

prevalentemente a finalità di programmazione e di documentazione tecnica.

2. Restano fermi gli obblighi di protezione dei minori eventualmente applicabili a tali servizi ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

(Deroga al divieto di accesso per i minori di età compresa tra quattordici e sedici anni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'accesso ai servizi di cui al medesimo articolo 3 è consentito ai minori che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età purché concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) consenso, espresso e sempre revocabile, del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, acquisito mediante procedure che garantiscano l'accertamento dell'identità, registrato in forma verificabile e conservato dal prestatore del servizio per l'intera durata della prestazione medesima;

b) utilizzazione esclusiva di un profilo minorile personale, distinto dai profili ordinari, con le caratteristiche tecniche e le limitazioni previste dal comma 2.

2. Il profilo minorile di cui al comma 1, lettera *b)*, deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche e limitazioni strutturali e non disattivabili:

a) operatività permanente di sistemi di controllo parentale effettivi, che consentano al soggetto esercente la responsabilità genitoriale di:

1) controllare l'attività del profilo;

2) limitare i tempi di utilizzazione del profilo;

3) disabilitare singole funzionalità;

4) impedire, in qualsiasi momento, l'accesso al profilo;

b) esclusione di sistemi di profilazione e di personalizzazione a fini commerciali o di coinvolgimento, fatto salvo quanto stret-

tamente necessario per il funzionamento tecnico e per la sicurezza del servizio stesso;

c) esclusione dell'applicazione di pratiche di monetizzazione predatoria, di rinforzo variabile o di induzione psicologica;

d) disattivazione obbligatoria, predefinita e non eludibile dal titolare, di funzionalità idonee a favorire comportamenti compulsivi o situazioni di dipendenza di cui all'articolo 9, come individuate dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2;

e) esclusione obbligatoria, inderogabile e non eludibile dal titolare, dell'accesso a:

1) contenuti pornografici o sessualmente espliciti;

2) contenuti vietati ai minori ai sensi della normativa vigente;

3) giochi d'azzardo, scommesse o lotterie, anche simulate;

4) premi casuali, comprese le scatole premio, meccanismi aleatori o sistemi assimilabili al gioco d'azzardo.

3. La violazione di alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la disattivazione del profilo e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 6.

(Obbligo di adozione di sistemi efficaci per la verifica dell'età dei fruitori dei servizi)

1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano sistemi efficaci, non eludibili, proporzionati al rischio e conformi ai princìpi della limitazione delle finalità e della minimizzazione e protezione dei dati personali, per la verifica dell'età dei soggetti fruitori dei servizi da loro erogati.

2. Non soddisfano l'obbligo di cui al comma 1 i sistemi di verifica dell'età che utilizzano:

a) l'autodichiarazione dell'età;

b) la semplice spunta di conferma;

c) i meccanismi sprovvisti di sistemi di verifica documentale o tecnologica.

3. I sistemi per la verifica dell'età di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) garantire elevata accuratezza e resistenza contro tentativi di elusione o di frode;

b) essere conformi al regolamento (UE) 2016/679.

4. È vietata l'adozione, ai fini della verifica di cui al comma 1, di sistemi basati sull'identificazione biometrica o sul riconoscimento facciale dell'utente.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con l'AGCOM, adotta linee guida che stabiliscono i requisiti tecnici minimi e le modalità di controllo dei sistemi per la verifica dell'età di cui al comma 1, ivi comprese misure specifiche riguardanti:

a) i servizi di gioco operanti nella rete *internet* e le piattaforme digitali che contengono funzionalità di intrattenimento digitale;

b) i profili minorili personali;

c) l'interoperabilità e la portabilità delle attestazioni dell'età, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7.

(Responsabilità dei gestori e dei dirigenti)

1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche sono responsabili della corretta realizzazione e del regolare funzionamento dei sistemi previsti dalla presente legge.

2. I dirigenti responsabili delle piattaforme e delle reti di cui al comma 1 rispondono, secondo le rispettive attribuzioni, in caso di:

a) mancata adozione dei sistemi previsti dalla presente legge;

b) omissione dei controlli sull'attivazione e sul funzionamento dei sistemi previsti dalla presente legge;

c) consapevole tolleranza dell'accesso illecito dei minori di sedici anni;

d) esposizione dei minori ai contenuti illegali o alle pratiche vietate ai sensi dell'articolo 8, quando prevedibile ed evitabile mediante misure ragionevoli e proporzionate.

Art. 8.

(Contenuti dannosi o pericolosi e obblighi di prevenzione)

1. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano misure preventive idonee a impedire o a ridurre significativamente il rischio di esposizione dei minori a contenuti dannosi o pericolosi, compresi i seguenti:

a) contenuti pornografici o sessualmente espliciti;

b) contenuti idonei a compromettere lo sviluppo psicologico ed emotivo dei minori;

c) contenuti che incentivano comportamenti di dipendenza digitale;

d) contenuti violenti, discriminatori o estremisti;

e) pratiche di manipolazione psicologica o informativa;

f) contenuti, funzionalità o meccanismi riconducibili al gioco d'azzardo o a pratiche a questo assimilabili.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono almeno:

a) sistemi di moderazione proattiva e di prevenzione dell'accesso a contenuti vietati;

b) procedure di segnalazione rapide ed efficaci;

c) disattivazione automatica delle funzionalità pericolose per i profili minorili personali;

d) limitazioni, determinate da algoritmi, per i profili minorili personali, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 9.

(Limitazioni relative ai sistemi di raccomandazione e alle funzionalità progettate per creare dipendenza nei profili minorili personali)

1. Per i profili minorili personali, è fatto obbligo di:

a) disabilitare, senza possibilità di modifica da parte del minore, la raccomandazione o la gerarchizzazione dei contenuti basata su profilazione a fini commerciali o di coinvolgimento;

b) garantire modalità di fruizione che privilegino criteri non personalizzati o strettamente cronologici, salve le esigenze della sicurezza e dell'integrità del servizio;

c) disattivare, senza possibilità di modifica da parte del minore, le funzionalità idonee a favorire comportamenti compulsivi, compresi la riproduzione automatica, lo scorrimento illimitato dei contenuti, le notifiche senza operazione di scaricamento da parte dell'utente non essenziali, i sistemi a interazione consecutiva e ricompense variabili nonché ogni funzionalità equivalente, come individuata dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche di cui alla presente legge garantiscono che i minori non siano esposti a pressione commerciale eccessiva adottando misure nell'ambito della progettazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e rendendo informazioni chiare e comprensibili per i minori e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 10.

(Divieto di promozione di prodotti o servizi nocivi su interfacce destinate ai minori)

1. È vietata, sulle interfacce e negli spazi digitali specificamente destinati ai profili

minorili personali, la promozione di prodotti o di servizi che possono alterare la salute fisica o mentale dei minori o favorire comportamenti compulsivi.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni commerciali diffuse da creatori di contenuti digitali o mediante partenariati commerciali, inserti promozionali e modalità equivalenti.

Art. 11.

(Pubblicità delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche rivolta ai minori)

1. È vietata la pubblicità, diretta o indiretta, dell'utilizzo delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche specificamente rivolta ai minori, anche se effettuata da creatori di contenuti digitali o mediante partenariati commerciali.

2. La pubblicità di cui al comma 1, quando è rivolta al pubblico indistinto e comunque quando è idonea a raggiungere una quota rilevante di minori, deve contenere una avvertenza espressa con la formula: « Servizio non consentito ai minori di sedici anni – Uso potenzialmente dannoso se precoce o eccessivo ». L'avvertenza di cui al primo periodo deve essere resa in modo chiaro, leggibile e identificabile, anche su immagini o su video, in tutti i formati e per l'intera durata della promozione.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti l'AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 12.

(Tutela dei minori verso il gioco d'azzardo e i meccanismi assimilabili)

1. È vietato ai minori di sedici anni l'accesso alle piattaforme digitali e alle reti sociali telematiche, alle applicazioni, ai giochi in rete e ai servizi che comprendono:

a) giochi d'azzardo, scommesse o lotterie, anche simulati;

b) meccanismi di ricompensa aleatoria con esborso economico o con valore virtuale convertibile;

c) sistemi di premi casuali, compresi le scatole premio e meccanismi analoghi;

d) pratiche di monetizzazione predatoria basate su tecniche di rinforzo variabile, di accelerazione temporale o di induzione psicologica.

2. I gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche adottano sistemi efficaci per la verifica dell'età ai sensi dell'articolo 6 anche per l'accesso alle funzionalità di cui al comma 1 del presente articolo, indipendentemente dalla qualificazione formale del servizio.

3. Sono vietate la pubblicità, la promozione e l'incentivazione, diretta o indiretta, del gioco d'azzardo o di meccanismi a questo assimilabili, rivolte ai minori, anche se effettuate da creatori di contenuti digitali o tramite contenuti sponsorizzati o algoritmi di raccomandazione.

Art. 13.

(Campagne di sensibilizzazione, di educazione digitale e di prevenzione nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l'AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali, promuove campagne di sensibilizzazione, di educazione digitale e di prevenzione rivolte ai minori, diffuse nelle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di:

a) informare gli utenti sui rischi connessi all'utilizzo precoce e non consapevole delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche;

b) prevenire l'instaurazione di situazioni di dipendenza digitale e comportamenti compulsivi;

c) sensibilizzare gli utenti sui rischi del gioco d'azzardo e dei meccanismi a questo assimilabili;

d) sviluppare, negli utenti, la capacità critica nell'utilizzo degli strumenti digitali e dei sistemi algoritmici;

e) promuovere il coinvolgimento delle famiglie e del personale scolastico in interventi strutturati di prevenzione attiva.

Art. 14.

(Sanzioni e misure correttive)

1. L'AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali, per gli aspetti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge e accertano le violazioni.

2. L'AGCOM, anche su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali e sentito il medesimo per gli aspetti di sua competenza, adotta i provvedimenti e irroga le sanzioni previsti dal presente articolo, secondo procedure trasparenti e nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, l'AGCOM può adottare, anche congiuntamente, nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, i seguenti provvedimenti:

a) diffida e ordine di cessazione della condotta illecita;

b) ordine di adeguamento, con l'indicazione delle misure tecniche e organizzative minime da adottare entro il termine stabilito dall'Autorità medesima;

c) limitazione o disattivazione, per il tempo strettamente necessario, di specifiche funzionalità pericolose, comprese quelle relative alla registrazione, all'accesso e ai sistemi di raccomandazione per i profili minorili personali;

d) imposizione di controlli tecnici indipendenti sui sistemi per la verifica dell'età e sulle misure a tutela dei minori, con trasmissione delle risultanze all'Autorità medesima;

e) misure cautelari urgenti, quando sussiste un rischio attuale di danno grave per i minori.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo fino al 6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di impedimento, ostacolo o mancata collaborazione all'esercizio delle funzioni di vigilanza e alle attività di controllo di cui alla presente legge ovvero di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti richieste dalle autorità di vigilanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo fino all'1 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.

6. In caso di mancata ottemperanza, totale o parziale, ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, l'AGCOM può applicare per ciascun giorno di ritardo, a decorrere dal termine indicato nel medesimo provvedimento, una penalità di mora fino al 5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato dal gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica del provvedimento.

7. Nel determinare le sanzioni e le misure correttive di cui al presente articolo, l'AGCOM tiene conto, in particolare:

a) della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione;

b) del numero dei minori coinvolti o ragionevolmente esposti al rischio e dell'intensità del pregiudizio potenziale o attuale arrecato;

c) del grado di dolo o di colpa della condotta e della prevedibilità del danno;

d) dell'effettiva idoneità delle misure adottate dal gestore della piattaforma di-

gitale o della rete sociale telematica per prevenire, mitigare e porre rimedio alla violazione;

e) dell'eventuale vantaggio economico conseguito o delle perdite evitate;

f) della cooperazione prestata all'autorità di vigilanza e della tempestività dell'adeguamento.

8. Nei casi di violazioni gravi o reiterate, quando la condotta persista, nonostante quanto previsto dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, e risulti idonea a determinare danni gravi ai minori, l'AGCOM può disporre la sospensione temporanea del servizio o di specifiche funzionalità nel territorio nazionale per un periodo determinato e proporzionato.

9. Nei casi in cui i gestori delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche non ottemperano, entro il termine stabilito, ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, l'AGCOM può chiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione di un ordine di limitazione temporanea dell'accesso al servizio, attuato dagli operatori di rete, per il tempo strettamente necessario a far cessare la violazione.

10. I provvedimenti sanzionatori definitivi adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali dell'AGCOM e del Garante per la protezione dei dati personali. Quando risulta necessario per la tutela dei minori e per finalità di deterrenza, l'AGCOM può ordinare al gestore della piattaforma digitale o della rete sociale telematica la pubblicazione, nella pagina di accesso alla piattaforma o al servizio, di un avviso sintetico e chiaramente visibile indicante la violazione accertata e la sanzione irrogata.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. I gestori delle piattaforme digitali o delle reti sociali telematiche adeguano le piattaforme e le reti a quanto disposto dalla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Per i profili creati prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le misure di adeguamento, comprese la verifica dell'età e, se del caso, la trasformazione in profilo minorile personale o la disattivazione del profilo stesso, sono completate entro quattro mesi dalla scadenza del termine indicato al medesimo comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0182550